



STATUTO DI IDNTT SA

art. 1

Ragione sociale, sede e durata

Sotto la ragione sociale IDNTT SA (la "Società") sussiste una società anonima ai sensi degli artt. 620 ss. CO, con sede legale in Chiasso (Svizzera).

La sua durata è illimitata.

art. 2

Scopo

La Società ha per scopo: l'attività di ideazione, creazione, produzione e distribuzione di contenuti creativi e di ogni tipo di prodotto audiovisivo e multimediale, la raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni per le iniziative in oggetto, sviluppo e gestione di iniziative di *local advertising* e lo sviluppo di media locali.

La Società potrà inoltre ideare, realizzare, tradurre, gestire e commercializzare contenuti editoriali anche in multilingua per diversi media e piattaforme distributive (radio, TV satellitare, TV digitale, TV interattiva, televideo, internet, *ebook*, mobile, etc.) inclusa ogni futura evoluzione tecnologica.

La Società potrà inoltre ideare, creare, produrre, importare, commercializzare e gestire siti web, servizi web, portali web sia per internet che per mobile compreso lo sviluppo di programmi e applicazioni software su commessa. La Società potrà anche offrire consulenza commerciale e assistenza tecnica in ambito *digital*, *retail* e distribuzione, nonché consulenza generale in materia di strategie commerciali, di comunicazione e di *marketing*.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere ogni operazione immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che si rendesse necessaria od utile nonché la partecipazione finanziaria ad altre società simili.

L'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni e interessenze in altre società, consorzi o imprese, Svizzere o estere, a scopo di stabile investimento e non di intermediazione delle stesse.

art. 3

Capitale azionario

Il capitale azionario è di CHF 184'877.22 (franchi svizzeri centoottantaquattromila ottocento-settantasette e ventidue centesimi) suddiviso in 9'243'861 (nove milioni duecentoquarantatremila ottocentosessantuno) azioni nominative da CHF 0.02 (due centesimi) cadauna. Il capitale azionario è interamente liberato.



art. 3 bis

Aumento condizionale di capitale

Il capitale azionario può essere aumentato (art. 653CO), con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per un importo nominale massimo di CHF 7'470.00 posto a beneficio degli amministratori della società, dei dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche e di taluni dipendenti e consulenti della società o del gruppo, individuati dal Consiglio di amministrazione, a cui verranno assegnate delle opzioni di acquisto delle citate azioni secondo le disposizioni del Regolamento del Piano di Stock Option adottato dalla società.

Il capitale può essere aumentato mediante l'emissione di massimo 373'500 azioni nominative di nuova emissione, con valore nominale di CHF 0.02 cadauna da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti diritti di opzione di cui al citato Regolamento.

art. 3 bis (bis)

Aumento condizionale di capitale

Il capitale azionario può essere aumentato (art. 653CO), con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per un importo nominale massimo di CHF 10'000 CHF posto a beneficio degli amministratori della società, dei dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche e di taluni dipendenti e consulenti della società o del gruppo, individuati dal Consiglio di amministrazione, a cui verranno assegnate delle opzioni di acquisto delle citate azioni secondo le disposizioni del Regolamento del Piano di Stock Option adottato dalla società.

Il capitale può essere aumentato mediante l'emissione di massimo 500'000 azioni nominative di nuova emissione, con valore nominale di 0.02 CHF cadauna da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti diritti di opzione di cui al citato Regolamento.

I titolari del diritto di opzione devono esercitare il loro diritto, rispettivamente rinunciare all'esercizio del diritto medesimo, mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Consiglio di amministrazione della società.

art. 3ter

Capitale condizionale

abrogato

art. 3quater

Regolamento del piano di stock options

La società adotta un Regolamento del piano denominato "Piano IDNTT SOP 2022-2023" (il Regolamento SOP), segnatamente applicabile nell'ambito del capitale condizionale, destinato agli amministratori, ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche nonché a taluni



dipendenti e consulenti della società o del gruppo ad esso facente capo, i quali verranno individuati da parte del Consiglio di Amministrazione all'interno delle figure chiave della società.

Il Regolamento SOP intende incentivare la valorizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di crescita della società e del gruppo ad esso facente capo nonché coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della società.

Il conferimento dei diritti di opzione previsti dal Regolamento SOP a favore dei beneficiari si fondano sul raggiungimento di obiettivi relativi ai risultati in termini di EBITDA (margine operativo lordo) oggettivamente quantificabile, fatturato oggettivamente quantificabile nonché alla creazione di valore (fatturato o margine operativo lordo) attraverso acquisizioni e/o fusioni con altre aziende.

Il prezzo di esercizio delle opzioni (stock options) è così calcolato:

- (a) per le opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione entro 31 luglio 2022 (incluso tale giorno), il prezzo di esercizio è pari al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan, ossia Euro 2,502 per azione;
- (b) per le opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione successivamente al 31 luglio 2022, il prezzo di esercizio sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie calcolato sui 180 giorni precedenti rispetto al giorno di assegnazione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, qualora tale valore medio di mercato fosse inferiore rispetto al prezzo determinato ai sensi del precedente punto (a), il prezzo sarà pari a quello previsto ai sensi del punto succitato.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di retribuzione, sulla base delle risultanze contabili del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali, approvato dalla Società.

art. 3quater (bis)

Regolamento del piano di stock options

La società adotta un Regolamento del piano denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" (il Regolamento SOP), segnatamente applicabile nell'ambito del capitale condizionale, destinato agli amministratori, ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche nonché a taluni dipendenti e consulenti della società o del gruppo ad esso facente capo, i quali verranno individuati da parte del Consiglio di Amministrazione all'interno delle figure chiave della società.

Il Regolamento SOP intende incentivare la valorizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di crescita della società e del gruppo ad esso facente capo nonché coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della società.

Il conferimento dei diritti di opzione previsti dal Regolamento SOP a favore dei beneficiari si fondano sul raggiungimento di obiettivi relativi ai risultati in termini di EBITDA (margine operativo lordo) oggettivamente quantificabile, fatturato oggettivamente quantificabile nonché alla



creazione di valore (fatturato o margine operativo lordo) attraverso acquisizioni e/o fusioni con altre aziende.

Il prezzo di esercizio delle opzioni (stock options) è pari a Euro 3,40 per azione.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di retribuzione, sulla base delle risultanze contabili del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2026, redatto secondo i principi contabili internazionali, approvato dalla Società.

art. 3quinquies
Principi delle retribuzioni

La società può concludere con i membri del Consiglio di amministrazione, della Direzione e del Consiglio consultivo, ove nominato, dei contratti che prevedono anche delle retribuzioni in funzione dei risultati della società. La retribuzione variabile è corrisposta nella forma di un importo annuo lordo. Il Consiglio di amministrazione, che disciplina i dettagli della retribuzione variabile, verifica le relative risultanze contabili dei bilanci e stabilisce l'importo retributivo sulla base del criterio succitato.

L'Assemblea generale approva annualmente l'importo massimo aggregato

- a) della remunerazione (prospettiva) dei membri del consiglio d'amministrazione per il periodo sino alla prossima assemblea generale ordinaria;
- b) della remunerazione (prospettiva) dei membri della Direzione;
- c) della remunerazione (prospettiva) dell'eventuale Consiglio consultivo.

L'importo aggregato include la parte fissa della remunerazione, i diritti di opzione e qualsiasi altro tipo di retribuzione variabile.

Qualora l'assemblea generale non approvasse una proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione può sottoporre una nuova proposta durante la stessa assemblea oppure convocare una nuova assemblea generale per l'approvazione della remunerazione. L'assemblea generale può approvare in ogni momento un successivo aumento di un importo aggregato approvato.

art. 4
Azioni e certificati

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni possono essere convertite da nominative al portatore e viceversa con deliberazione dell'Assemblea generale.

Le azioni sono firmate dal Presidente e da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione o in caso dall'Amministratore Unico. La Società può emettere certificati in luogo delle azioni. Le



azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.lgs. della Repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), così come successivamente modificato e integrato, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan" e "Borsa Italiana").

In caso di ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni saranno soggette al regime di dematerializzazione e inserite nel sistema di gestione centralizzato degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. (o, nel caso, presso l'organismo competente in base alle disposizioni applicabili) in conformità agli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nella misura in cui tali regole siano compatibili con le regole del diritto locale.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

art. 5

Libro soci

La Società, anche tramite terzi dalla stessa incaricati, terrà un libro soci. Nello stesso verranno indicati il nome e cognome (ovvero la ragione sociale per le persone giuridiche), data e luogo di nascita, l'indirizzo (ovvero la sede legale per le persone giuridiche) e la nazionalità dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative.

Nei confronti della Società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro soci.

art. 6

Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale azionario ogni azionista avrà diritto di sottoscrivere una parte delle nuove azioni emesse proporzionalmente al numero di azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea generale straordinaria della Società.

art. 7

Partecipazioni rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a dare comunicazione alla Società del "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.



La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'art. 706 CO.

La comunicazione dovrà essere trasmessa, entro cinque giorni di mercato aperto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legale della Società o PEC (posta elettronica certificata), all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. Se un azionista viola gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente clausola, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa e sia adottata ogni altra misura consentita.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Art. 7bis Identificazione degli azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

La Società è tenuta altresì a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea generale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Fabbro".

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.



art. 8

Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3- quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Codice Civile Italiano"), su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica d'acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - ma per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

art. 9

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea generale dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian F. Vigliani'.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.



Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

art. 10
Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Ufficio di revisione.

art. 11
Assemblea generale e convocazione

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede o in altro luogo purché in Svizzera, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea generale, mediante avviso pubblicato nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) e anche mediante estratto in almeno uno dei seguenti quotidiani italiani "il Sole 24 Ore", "MF-Milano e Finanza" ovvero "Italia Oggi". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

art. 12
Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea generale i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea generale può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

La legittimazione all'intervento in Assemblea generale e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea generale in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.



Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea generale secondo le regole vigenti del Codice delle Obbligazioni.

art. 13
Deliberazioni

L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea generale, salvo diversa disposizione della legge o dello statuto.

art. 14
Organizzazione

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o se questi ne fosse impedito, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Se non fosse presente alcun amministratore, il Presidente è designato dall'assemblea.

Il Presidente designa un segretario che non deve essere necessariamente azionista.

Il verbale dovrà menzionare:

- i. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari;
- ii. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
- iii. le richieste di informazioni con le relative risposte;
- iv. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
- v. gli azionisti hanno diritto di consultare il verbale art. 702 cpv. 3 CO.

art. 15
Competenza

A.

All'Assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

- i. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- ii. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del comitato di retribuzione, del rappresentante indipendente, dell'Ufficio di revisione;
- iii. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo, del conto annuale come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;



- iv. il discharge al Consiglio di Amministrazione;
- v. la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione del comitato di retribuzione, del rappresentante indipendente e dell'Ufficio di revisione;
- vi. tutte le decisioni relative all'aumento o la riduzione del capitale azionario;
- vii. tutte le decisioni relative alla fusione o lo scioglimento della Società;
- viii. le deliberazioni sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione la cui determinazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

B.

Una deliberazione dell'Assemblea generale approvata con un quorum rappresentato da almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea generale e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale è necessaria per:

- i. la modifica dello scopo sociale;
- ii. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
- iii. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
- iv. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
- v. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;
- vi. la limitazione o soppressione del diritto di opzione;
- vii. il trasferimento della sede della Società.

art. 16

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea generale, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e con l'assunzione della carica gli stessi sottoscriveranno tutti i regolamenti e/o gli impegni necessari e/o solo ritenuti opportuni dalla Società, dall'Euronext Growth Advisor o da Borsa Italiana in ragione del fatto che la Società è quotata all'Euronext Growth Milan.



Il mandato degli amministratori termina alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione sarà dotato di un regolamento che ne disciplina ruolo, organizzazione e modalità di funzionamento.

art. 17

Presidente e Rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione si organizza al suo interno fatto salvo per il Presidente nominato dall'Assemblea generale, a meno che la carica sia vacante e sia necessario nominare un presidente per la rimanente durata del mandato

Il diritto di rappresentare la Società verso i terzi è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

art. 18

Sedute

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Svizzera, d'iniziativa del Presidente ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano, ma almeno una volta all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per iscritto (posta, raccomandata o e-mail con conferma di ricezione o modalità analoga).

Ogni membro può esigere dal Presidente la convocazione immediata del Consiglio, indicando i motivi.

Sarà tenuto un verbale per ogni riunione sulle discussioni e decisioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Christian Trotignon

[Signature]



art. 19
Decisioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese per via circolare (incluso via email, SMS o altra forma adeguata), a meno che un membro non richieda, per iscritto, entro 5 giorni dalla comunicazione della data della riunione di consiglio per via circolare, la convocazione di una seduta. Non sono ammesse decisioni sulla base di conversazioni telefoniche singole; per contro, eventuali conferenze telefoniche, tenute mediante gli appositi dispositivi tecnici, sono parificate a tutti gli effetti a regolari sedute del consiglio di amministrazione.

La decisione è validamente presa qualora la maggioranza dei membri vi aderisca; anche queste decisioni devono essere messe a verbale.

art. 20
Competenze

Sono di competenza e d'obbligo del Consiglio di Amministrazione tutte le decisioni su tutti gli affari che non sono attribuiti all'Assemblea generale od ad altri organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione designa le persone autorizzate a rappresentare la Società, fissandone il diritto di firma, può emanare il regolamento d'organizzazione e nomina i procuratori ed altri mandatari.

art. 21
Poteri di gestione e delega

Il Consiglio di Amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire.

art. 22
Doveri e responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di dedicare ogni diligenza per la gestione degli affari sociali che gli sono stati affidati.

Esso ha le seguenti inalienabili e irrevocabili attribuzioni:

- i. l'alta direzione della Società e il potere di dare le istruzioni necessarie;



- ii. la definizione dell'organizzazione;
- iii. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della Società;
- iv. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- v. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- vi. l'allestimento del rapporto annuale e della relazione sulle retribuzioni, la preparazione della Assemblea Generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- vii. l'avviso al Giudice in caso di perdita del capitale azionario e di insolvenza;
- viii. il rispetto di tutti i regolamenti di Borsa Italiana in ragione del suo status di società quotata all'Euronext Growth Milan nonché il rispetto di tutti i regolamenti e impegni che Borsa Italiana e/o l'Euronext Growth Advisor riterrà necessari e/o solo opportuni in ragione del suo status di società quotata all'Euronext Growth Milan;
- ix. il Consiglio determina inoltre l'ammontare delle retribuzioni spettanti ai suoi membri per le loro prestazioni in considerazione delle responsabilità e dei compiti, nonché gli stipendi del Consigliere delegato, dei Direttori e Procuratori.

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione può assumere più di 15 mandati in organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici al di fuori del gruppo IDNTT SA di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero e che non sono controllati dalla Società né la controllano.

Art. 23 Comitato di retribuzione

Il comitato di retribuzione è composto da almeno 2 (due) membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione eletti fino alla successiva assemblea generale ordinaria sempre rieleggibili.

La nomina avviene da parte dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Il Consiglio di retribuzione assiste il Consiglio di amministrazione nell'allestimento e nella revisione della strategia di retribuzione della Società, delle sue linee direttrice e dei criteri di performance così come nella preparazione delle proposte all'Assemblea generale inerenti la retribuzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione.

I contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del Consiglio consultivo e della Direzione non devono superare la durata di un anno se sono conclusi a tempo determinato e non possono prevedere un termine di disdetta superiore ad un anno se conclusi a tempo indeterminato.

I contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del Consiglio di amministrazione non devono superare la durata del mandato (art. 710 CO). Le retribuzioni sono quindi stabilite facendo salva



la rielezione del membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 24
Rappresentante indipendente

Il rappresentante indipendente viene designato dall'Assemblea generale per una durata fino al termine della seguente Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rinomina.

Nel caso in cui il ruolo del rappresentante indipendente dovesse rimanere vacante, il Consiglio di Amministrazione ne nomina uno quale sostituto per la successiva Assemblea generale ordinaria.

art. 25
Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina l'Ufficio di revisione secondo le disposizioni del CO e della legge sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

L'Assemblea generale degli azionisti può rinunciare all'organo di revisione qualora:

- i. la Società non è soggetta all'obbligo della revisione ordinaria a norma dell'art. 727 CO;
- ii. l'unanimità degli azionisti vi acconsente; e
- iii. la Società presenta una media annua di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a dieci.

La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni seguenti.

Ogni azionista può tuttavia richiedere una revisione limitata e la nomina dell'Ufficio di revisione il più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea generale.

In questi casi l'Assemblea generale non potrà validamente deliberare sui punti di cui ai precedenti artt. 15 A (iii) e 15 A (iv) del presente statuto fintanto che il rapporto di revisione non sarà disponibile.

art. 26
Qualità e compiti dell'Ufficio di revisione

La qualità, l'eleggibilità ed i compiti dell'Ufficio di revisione sono stabiliti dagli artt. 727 e segg. CO.

L'Ufficio di revisione è nominato per la durata di un anno. Il suo mandato termina con l'approvazione dei conti annuali. Il mandato dell'ufficio di revisione può essere riconfermato. Resta riservata la facoltà dell'Assemblea generale di revocare, con effetto immediato, l'ufficio di revisione, fermo quanto previsto nell'articolo che precede.

art. 27

Tenuta della contabilità

La tenuta della contabilità, del conto annuale (bilancio e conto economico) e della relazione sulla gestione devono essere allestiti in conformità degli art. 662 segg. e 957 segg. CO. L'esercizio si chiude ogni anno al 31 dicembre.

art. 28

Ripartizione degli utili

Annualmente sopra gli utili deve essere prelevato il 5% (cinque per cento) per formare un fondo di riserva generale, sino a che questo abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale azionario versato. Questo fondo di riserva generale può essere impiegato in base all'art. 671 cpv. 3 CO.

L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide la ripartizione del saldo dell'utile netto, rispettando comunque le disposizioni dell'art. 671 cpv.2 e 677 CO.

art. 29

Pubblicazioni e comunicazioni

Convocazioni e comunicazioni agli azionisti hanno luogo mediante notifica per e-mail con conferma di ricezione o lettera raccomandata agli azionisti all'indirizzo che figura nel libro degli azionisti.

L'organo di pubblicazione ufficiale della società è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

art. 30

Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o della revisione sono responsabili, sia verso la Società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno ad essi cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

Lugano, 19 giugno 2026

